



Regolamento sul marchio registrato AICAA

Versione:	1.0
Autore:	Andrea Vauclair
Archiviazione:	servizio giuridico



Contenuto

1	Introduzione	3
1.1	Scopo.....	3
1.2	Marchio individuale	3
1.3	Settori di applicazione.....	3
2	Prodotti da costruzione con riconoscimento o informazione tecnica AICAA.....	3
2.1	Descrizione e campo d'applicazione	3
2.2	Autorizzazione e significatività	4
2.3	Eccezioni dall'autorizzazione.....	4
2.4	Basi	4
3	Ditte con il riconoscimento AICAA (ditte specializzate).....	4
3.1	Descrizione e campo d'applicazione	4
3.2	Autorizzazione e significatività.....	5
3.3	Basi	5
4	Formazione e formazione continua (perfezionamenti) riconosciuti dall'AICAA.....	5
4.1	Descrizione e campo d'applicazione	5
4.2	Autorizzazione e significatività.....	5
4.3	Basi	5
5	Validità e durata	5
5.1	Riconoscimenti AICAA e informazioni tecniche AICAA.....	5
5.2	Formazione e formazione continua (perfezionamenti) riconosciuti dall'AICAA.....	6
6	Utilizzo del marchio registrato AICAA.....	6
6.1	Volontarietà.....	6
6.2	Univocità di riferimento	6
6.3	Settori di applicazione.....	6
7	Tariffa per la licenza	6
8	Progettazione grafica.....	7
8.1	Attuazione	7
8.2	Zona protetta	7
8.3	Utilizzo nella stampa.....	7
8.4	Utilizzo nei contenuti digitali	8
8.5	Esame preliminare	8
9	Utilizzo abusivo.....	8
10	Disposizione finale	8



1 Introduzione

1.1 Scopo

L'Associazione degli istituti cantionali di assicurazione antincendio, in seguito denominata AICAA, è titolare del marchio registrato AICAA. Questo regolamento serve come prescrizione legale per il rilascio e l'utilizzo correlato del marchio registrato AICAA. Sono regolamentati in particolare:

- i settori di applicazione consentiti;
- le condizioni e le basi per il conseguimento;
- l'utilizzo e i diritti e gli obblighi associati;
- le conseguenze di un utilizzo abusivo.

1.2 Marchio individuale

Secondo la Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza del 28.08.1992 (Legge sulla protezione dei marchi, LPM), l'AICAA ha depositato il marchio illustrato, in seguito chiamato «marchio registrato AICAA», rendendolo protetto dal diritto sui marchi. Essa provvede alla conservazione del marchio individuale.



Grafico 1: marchio registrato AICAA d/f

L'AICAA mette il marchio registrato AICAA, appena illustrato, a disposizione delle persone giuridiche e, in casi particolari, delle persone fisiche secondo le condizioni stabilite in questo regolamento nonché quelle eventualmente contenute nei documenti menzionati.

1.3 Settori di applicazione

L'utilizzo del marchio registrato AICAA è limitato ai settori di utilizzo seguenti:

- prodotti da costruzione, i quali dispongono di un riconoscimento AICAA o di un'informazione tecnica AICAA;
- ditte che dispongono di un riconoscimento AICAA (ditte specializzate);
- formazione e formazione continua (perfezionamenti) nei settori della protezione antincendio e dei pericoli naturali, le quali sono state riconosciute dall'AICAA.



2 Prodotti da costruzione con riconoscimento o informazione tecnica AICAA

2.1 Descrizione e campo d'applicazione

I riconoscimenti AICAA vengono emessi per i prodotti da costruzione nella protezione antincendio, che non sono inclusi in una norma europea armonizzata e per i quali non è stata rilasciata alcuna valutazione tecnica europea. Il riconoscimento AICAA offre garanzia per un prodotto della protezione antincendio che rispetta i requisiti tecnici della protezione antincendio e può essere utilizzato secondo le disposizioni delle prescrizioni antincendio vincolanti. Con il riconoscimento AICAA si consegue anche l'iscrizione nel registro della protezione antincendio AICAA.

Per i prodotti da costruzione, i quali sono compresi in una norma europea armonizzata o per i quali è stata rilasciata una valutazione tecnica europea, può essere rilasciata un'informazione tecnica AICAA sull'applicabilità secondo le prescrizioni della protezione antincendio.

2.2 Autorizzazione e significatività

Se esiste un riconoscimento AICAA o un'informazione tecnica AICAA nel senso soprammenzionato, il marchio registrato AICAA può essere utilizzato (con riserva delle disposizioni agli articoli 6–9).

Se il marchio registrato AICAA viene utilizzato in relazione ai prodotti da costruzione, viene con ciò evidenziato che esiste un riconoscimento AICAA o un'informazione tecnica AICAA e che il prodotto è incluso nel registro della protezione antincendio AICAA.

2.3 Eccezioni dall'autorizzazione

Sono esclusi dall'utilizzo del marchio registrato AICAA gli estintori antincendio, i quali sono già riconosciuti, ai sensi della direttiva della protezione antincendio 18-15 «Dispositivi di spegnimento». Gli estintori antincendio riconosciuti dall'AICAA ricevono un'etichetta autocollante propria come contrassegno del riconoscimento AICAA.

2.4 Basi

In relazione con i prodotti da costruzione, sono da osservare le seguenti direttive e documentazioni per conseguire un riconoscimento AICAA o un'informazione tecnica AICAA:

- direttiva della protezione antincendio 28-15 «Procedura di riconoscimento»;
- informazioni sulla procedura di riconoscimento o sull'applicazione di prodotti della protezione antincendio, le quali sono state pubblicate da una commissione AICAA specializzata;
- regolamento sui ricorsi e sui reclami inerente alla procedura d'autorizzazione dell'AICAA.



3 Ditte con il riconoscimento AICAA (ditte specializzate)

3.1 Descrizione e campo d'applicazione

Gli impianti e i dispositivi tecnici richiesti nelle prescrizioni della protezione antincendio o ordinati a titolo compensativo dall'autorità di protezione antincendio devono per principio essere pianificati, eseguiti e mantenuti da ditte specializzate. Le prescrizioni della protezione antincendio determinano quando questi lavori devono essere realizzati dalle ditte che dispongono di un valido riconoscimento AICAA.

Il riconoscimento AICAA di ditte specializzate per la pianificazione comprende la pianificazione del progetto e dell'esecuzione nonché la direzione tecnica specifica dei lavori. Il riconoscimento AICAA di ditte specializzate per l'installazione comprende la pianificazione del progetto e dell'esecuzione, la realizzazione e la manutenzione.

3.2 Autorizzazione e significatività

Se esiste una ditta specializzata riconosciuta dall'AICAA nel senso soprammenzionato, il marchio registrato AICAA può essere utilizzato (con riserva delle disposizioni agli articoli 6–9). In relazione alle ditte specializzate, con il marchio registrato AICAA viene evidenziato che la firma dispone di un riconoscimento AICAA e che le condizioni associate sono soddisfatte. Con il marchio registrato AICAA viene anche chiarito in modo inequivocabile che la ditta specializzata è iscritta nel registro della protezione antincendio AICAA.

3.3 Basi

In relazione con le ditte specializzate sono da osservare le seguenti direttive e documentazioni per conseguire un riconoscimento AICAA:

- direttiva della protezione antincendio 28-15 «Procedura di riconoscimento»;
- regolamento «Ditte specializzate per impianti sprinkler»;
- regolamento «Ditte specializzate per impianti di rivelazione d'incendio»;
- informazioni sulla procedura di riconoscimento, le quali sono state pubblicate da una commissione AICAA specializzata;
- regolamento sui ricorsi e sui reclami inerente alla procedura d'autorizzazione.

4 Formazione e formazione continua (perfezionamenti) riconosciuti dall'AICAA

4.1 Descrizione e campo d'applicazione

Su richiesta, la formazione e la formazione continua (i perfezionamenti) nei settori della protezione antincendio e dei pericoli naturali possono essere riconosciute dall'AICAA.

4.2 Autorizzazione e significatività

Se esiste una formazione o una formazione continua (perfezionamento) riconosciute dall'AICAA nel senso soprammenzionato, il marchio registrato AICAA può essere utilizzato (con riserva delle disposizioni agli articoli 6–9). In relazione alla formazione e alla formazione continua (ai perfezionamenti), con il marchio registrato AICAA viene evidenziato che il convegno è riconosciuto dall'AICAA e che le condizioni richieste sono soddisfatte.



4.3 Basi

In relazione alla formazione e alla formazione continua (ai perfezionamenti) sono da osservare le seguenti direttive e documentazioni per conseguire un riconoscimento AICAA:

- formulario «Domanda per il riconoscimento dell'offerta di formazione continua»;
- regolamento sulle tasse della divisione formazione.

5 Validità e durata

5.1 Riconoscimenti AICAA e informazioni tecniche AICAA

Il marchio registrato AICAA può essere utilizzato, nei casi secondo gli articoli 2 e 3, durante la validità del riconoscimento AICAA rispettivamente dell'informazione tecnica AICAA. Con la cessazione del riconoscimento AICAA rispettivamente dell'informazione tecnica AICAA, termina anche l'autorizzazione per l'utilizzo del marchio registrato AICAA.

5.2 Formazione e formazione continua (perfezionamenti) riconosciuti dall'AICAA

Il marchio registrato AICAA viene accordato per una o più manifestazioni/convegni. Se il convegno viene ulteriormente eseguito, oltre alle volte autorizzate, oppure il contenuto viene modificato, l'autorizzazione per l'utilizzo del marchio registrato AICAA non è più valida.

6 Utilizzo del marchio registrato AICAA

6.1 Volontarietà

L'utilizzo del marchio registrato AICAA è volontario.

6.2 Univocità di riferimento

Il marchio registrato AICAA può essere impiegato esclusivamente e inequivocabilmente per:

- il prodotto da costruzione che dispone di un riconoscimento AICAA o di un'informazione tecnica AICAA;
- la ditta specializzata riconosciuta dall'AICAA oppure
- la formazione e la formazione continua (i perfezionamenti) riconosciute dall'AICAA.

Sono vietati in particolare gli utilizzi che potrebbero dare l'impressione che:

- il marchio registrato AICAA si riferisca ad altri prodotti, altre ditte o altre prestazioni di servizio;
- l'AICAA stessa sia associata a una ditta o a una prestazione di servizio tramite un prodotto, che essa lo produca, lo offra o lo raccomandi;
- l'AICAA stia economicamente vicina all'utilizzatore del marchio registrato AICAA.

Le affermazioni fatte in relazione a un marchio registrato AICAA devono di fatto essere in ogni momento corrette.



6.3 Settori di applicazione

Il marchio registrato AICAA, in osservanza delle disposizioni all'articolo 9 del presente regolamento, può essere utilizzato sui relativi prodotti della protezione antincendio, sul loro imballaggio, sui cataloghi pubblicitari, sugli opuscoli, nei contenuti internet e simili.

È vietata la stampa del marchio registrato AICAA su estintori riconosciuti dall'AICAA.

7 Tariffa per la licenza

L'AICAA può richiedere per l'utilizzo del marchio registrato AICAA una tariffa per la licenza. L'importo di un'eventuale tariffa viene stabilito in un regolamento separato.

Se l'utilizzo è associato a una tariffa per la licenza, il marchio registrato AICAA può essere impiegato solo dopo che il pagamento è stato versato all'AICAA.

8 Progettazione grafica

8.1 Attuazione

Il marchio registrato AICAA è disponibile in due versioni, a colori e in nero-bianco. L'ultima dovrebbe tuttavia essere utilizzata solo in casi eccezionali. Il marchio registrato AICAA può essere utilizzato solo su uno sfondo neutro con un contrasto sufficiente rispetto al marchio registrato AICAA. Deve essere riprodotto nell'orientamento come illustrato (nel contesto con il resto del contenuto).

Il marchio registrato AICAA può essere scalato proporzionalmente, per corrispondere alle dimensioni richieste secondo gli articoli 8.3 e 8.4.

Tutte le altre modifiche del marchio registrato AICAA sono vietate, come in particolare la distorsione, la riproduzione solo parziale, l'aggiunta di ulteriori elementi o la modifica di quelli esistenti nonché il ribaltamento e la rotazione.

8.2 Zona protetta

Il marchio registrato AICAA può essere utilizzato esclusivamente osservando la zona protetta definita x (osservare di seguito). Questa garantisce che i testi e le illustrazioni abbiano una distanza minima verso il marchio registrato AICAA e il suo effetto non venga ridotto. La zona protetta deve essere intesa come minima. Una maggiore zona protetta è ammessa e consigliata.




Grafico 2: zona protetta del marchio registrato AICAA, distanza minima X



8.3 Utilizzo nella stampa

Il marchio registrato AICAA deve avere una dimensione dal 5 fino al 10 % della larghezza del lato più corto del formato di stampa (almeno DIN A5). Il rapporto tra le due dimensioni può essere arrotondato ai decimali per il calcolo dell'ammissibilità.

L'altezza minima ammonta in ogni caso a 0.74 cm.



Esempio di applicazione con il formato del documento A5:

Larghezza complessiva del lato più corto: $100 \times \text{percentuale tra 5 e 10} = \text{dimensione dell'altezza dell'applicazione}$

14.8 cm: $100 \times 5 = 0.74 \text{ cm}$




Grafico 3: esempio di applicazione A5

8.4 Utilizzo nei contenuti digitali

Il marchio registrato AICAA deve avere una dimensione dal 10 fino al 15 % della larghezza complessiva della pagina internet. A causa delle diverse possibilità di rappresentazione su apparecchi differenti, la dimensione deve essere in ogni caso rapportata in modo relativo.



8.5 Esame preliminare

Ogni utilizzo del marchio registrato AICAA (anche digitale) deve essere preventivamente presentato all'AICAA in «formato pronto per la stampa». È vietato ogni utilizzo del marchio registrato AICAA senza l'approvazione preventiva dell'AICAA.

Rivolgetevi per un corrispondente esame preliminare o per una domanda a:
kommunikation@vkq.ch.

9 Utilizzo abusivo

Se l'AICAA riscontra una violazione di questo regolamento o un qualsiasi altro utilizzo abusivo del marchio registrato AICAA, può chiedere al titolare di ripristinare la situazione conforme al regolamento fissando una scadenza. Il mancato rispetto di tale richiesta entro il termine stabilito comporta la revoca dell'autorizzazione di utilizzare il marchio registrato AICAA.

Tutte le ulteriori azioni legali sono riservate in ogni caso.

10 Disposizione finale

Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Berna, il 02 dicembre 2019

Alain Rossier
direttore

Monica Caprio
caposettore responsabile di stato maggiore